



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

misura cautelare interinale  
condizionata all'esito del giudizio di costituzionalità

emessa nelle cause civili riunite al N. 576/2022 R.G.L.

promosse da:

[REDACTED]

[REDACTED], con

il patrocinio dell'Avv.to DE A [REDACTED]

RICORRENTE

contro:

AZIENDA OSPEDALIERA PER [REDACTED]

[REDACTED], con il Patrocinio dell'Avv.to CA [REDACTED]

RESISTENTE

\*\*\*

Il Giudice,

disposta la riunione dei procedimenti e sciolta la riserva che precede;

ritenuto che, al fine di decidere la causa, appare necessario, come da separato atto, rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per sottoporle la questione di costituzionalità relativa all'art. 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, in relazione agli artt. 2, 3, 32, co. 2, Cost., nella parte in cui, nel prevedere che *“per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*, esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse





sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021, l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare;

ritenuto, cionondimeno, che, al fine di conciliare il carattere accentratore del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), occorre concedere una misura cautelare "interinale" fino alla successiva Camera di Consiglio da tenersi a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale e dunque da ritenersi del tutto "condizionata" agli esiti del giudizio di costituzionalità richiesto;

rilevato, invero, come peraltro più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (in tal senso, C. cost. 9 maggio 2013 n. 83; Corte cost., 30/01/2018, n. 10), che l'emanazione della detta misura non esaurisce la *potestas iudicandi*, in quanto non definisce la presente fase cautelare innanzi a questo giudice monocratico, avendo un effetto temporalmente limitato (fino alla Camera di consiglio immediatamente successiva alla restituzione degli atti) e subordinato al giudizio di costituzionalità;

rilevato, del resto, che in mancanza della detta misura interinale, nelle more dell'instaurazione e dello svolgimento del sindacato di costituzionalità, la situazione giuridica dedotta potrebbe subire un pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto:

- della particolare durata del periodo di sospensione dal lavoro delle parti ricorrenti (dall'ottobre/novembre 2021, con scadenza originaria al 31 dicembre 2021, poi differita fino al 15 giugno 2022), con effetti economici del tutto analoghi (se non per la determinatezza del periodo e la conservazione del posto di lavoro) al licenziamento, non essendo







alla dignità della persona e del lavoratore (art. 2, 32, co. 2, 36, 41, Cost.), sicché la mancata percezione della retribuzione e financo di una misura minima di sostentamento pari ad una frazione di essa, quale rappresenta l'assegno alimentare – in questo particolare contesto emergenziale e tenuto conto dell'affidamento al diritto alla retribuzione che le parti ricorrenti avevano maturato in forza del rapporto di lavoro indeterminato contratto con l'azienda resistente – non si configura quale mera fattispecie di carattere economico, suscettibile di essere integralmente ristorata tramite l'eventuale diritto al risarcimento, incidendo, come detto, su valori di rilevanza costituzionale non patrimoniali e non integralmente risarcibili;

ritenuto, per contro, che l'erogazione di tale misura non implica per l'azienda resistente pregiudizi irreparabili, tenuto conto che laddove venisse dichiarata non fondata la questione, la stessa potrà ripetere quanto eventualmente corrisposto, anche tramite trattenute sulla retribuzione, emolumento che le parti ricorrenti potranno nuovamente percepire a seguito della cessazione del periodo per il quale vige la sospensione;

ritenuto, pertanto, che la sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* imponga l'emissione della misura cautelare interinale condizionata;

ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, che allo stato, salva ogni più compiuta e definitiva disamina all'esito del giudizio di costituzionalità richiesto ed impregiudicata pertanto ogni conseguente statuizione, lo stesso appaia sussistente, apparendo di dubbia costituzionalità la normativa impugnata, nella parte in cui non consente neppure l'erogazione dell'assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare e considerato che, a tal proposito, l'art. 68, co. 7, del CCNL del comparto sanità, riguardante la sospensione cautelare in caso di procedimento penale, prevede che “*al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti*





*un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti?;*

ritenuto invero, come più ampiamente esposto nell'ordinanza di rimessione, a cui si rinvia, che la normativa in scrutinio (finalizzata a garantire “*la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza*”), nella misura in cui non consente al lavoratore, sospeso ed interdetto temporaneamente dall'esercizio della propria professione, di godere dell'indennità alimentare, prevista financo nei casi in cui sia invece sottoposto a procedimento disciplinare o cautelare, anche per la commissione di reati di oggettiva gravità, appaia irragionevole ed eccessivamente sbilanciata a detrimento di altri valori di rilievo costituzionale, tra cui quello della dignità della persona e della necessità che questa possa godere di mezzi di sostentamento minimi per far fronte alle necessità basilari (art. 2, 32, co. 2 Cost.; sul tema, sebbene riguardante altra fattispecie, ma con principi che appaiono comunque applicabili, si veda anche C. cost. 137/2021), non potendosi neppure escludere la possibile violazione del principio di eguaglianza, atteso che, a differenza dei casi in cui il lavoratore venga coinvolto in un procedimento cautelare o disciplinare o penale, il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021 non assume alcuna rilevanza disciplinare o penale, trattandosi peraltro di misura temporanea adottata dal legislatore in via d'urgenza nell'ambito di un contesto emergenziale, quale quello finalizzato alla lotta contro il virus SARS COV-2; ritenuto che, tenuto conto del carattere provvisorio del presente provvedimento cautelare, condizionato all'esito del giudizio di costituzionalità, appare congruo disporre l'erogazione dell'assegno alimentare a decorrere da data prossima a quella di proposizione delle istanze stragiudiziali dei lavoratori all'azienda resistente e, dunque, dal 1 gennaio 2022;





ritenuto, pertanto, che, in adesione ad indirizzi già espressi da parte della giurisprudenza amministrativa, la domanda delle parti ricorrenti vada provvisoriamente accolta nei termini sopra esposti, salvi gli esiti del giudizio di costituzionalità, a seguito del quale il presente provvedimento potrà essere modificato, revocato o confermato;

**P.Q.M.**

ordina provvisoriamente alla parte resistente, AZIENDA OSPEDALIERA [REDACTED] CATANIA, la corresponsione, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti in epigrafe indicate, dell'assegno alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti (e, dunque, nella misura prevista dall'art. 68, co. 7, CCNL di comparto), a decorrere dal 1 gennaio 2022;  
riserva all'esito del giudizio di costituzionalità la conferma, revoca o modifica del presente provvedimento e, in ogni modo, la definizione della presente fase cautelare monocratica.

Così deciso, in Catania, 14 marzo 2022.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. M. FIORENTINO

